


illustrazioni di GIOVANNI PASTORI



DOMANDA & RISPOSTA

Alle non profit, conviene ancora usare i co.co.pro? Sì, ma solo in alcuni casi

Siamo un'associazione di promozione sociale che partecipa a bandi pubblici per finanziare i suoi progetti. Per questo fino ad oggi ci siamo serviti quasi esclusivamente di contratti a progetto che rinnovavamo di volta in volta a seconda degli esiti dei bandi. Con la riforma del lavoro della Fornero saremmo costretti a trasformarli tutti in contratti di dipendenti o potremo continuare a gestirli come oggi? E perché? [email firmata]

LA LEGGE 92/2012 (DETTA LEGGE FORNERO), È INTERVENUTA, SEPPUR UNICAMENTE PER I CONTRATTI A PROGETTO STIPULATI successivamente all'entrata in vigore della Legge, sulla definizione del requisito del progetto, sul corrispettivo del prestatore, sul regime sanzionatorio e sul recesso. Le collaborazioni coordinate e continuative non possono più essere riferite a un

programma di lavoro o fase di esso (modalità più semplici da attuare), ma devono essere rigorosamente ricondotte a uno o più progetti specifici funzionalmente collegati a un determinato risultato finale; ed entrambi, progetto e risultato finale, devono essere specificamente descritti nel contratto di lavoro.

Per la legittimità del progetto sono necessari due ulteriori requisiti:

- il progetto non deve consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale;
- il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Non è quindi possibile descrivere il progetto con formule astratte e generiche. Venendo al regime sanzionatorio, la riforma ha innanzitutto precisato che la mancata individuazione del progetto comporta l'automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato senza possibilità del committente di provare il contrario.

Inoltre, salvo prova contraria a carico del committente, nel caso in cui la prestazione lavorativa del collaboratore si svolga con modalità analoghe a quelle con cui si svolge la prestazione dei lavoratori dipendenti del committente, il rapporto di lavoro a progetto si considera rapporto di lavoro subordinato sin dalla sua costituzione.

Per rispondere alla domanda da cui siamo partiti, sarebbe quindi necessario conoscere nel dettaglio di che progetti si parla, esaminare i contratti di lavoro sia sotto il profilo formale (come sono scritti) sia sostanziale (quali attività svolgano effettivamente i collaboratori) e infine conoscere meglio l'organizzazione della vostra associazione. Una prima indicazione di massima che possiamo offrire è che, in generale, la reiterazione di più contratti a progetto identici tra loro costituisce un indizio di subordinazione difficilmente superabile.

Ci pare infine utile in questa sede sottolineare che il progetto non è necessario; a) per le prestazioni occasionali, intendendosi per tali le prestazioni inferiori a 30 giorni nell'anno solare, o non superiori a 240 ore quando rese nell'ambito di servizi di cura e assistenza alle persone, purché il compenso non superi in ogni caso i 5 milioni di euro;

b) per quei contratti di collaborazione che interessano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in Albi professionali (avvocati, psicologi, etc.). La riforma ha precisato che l'esclusione opera solo per quelle prestazioni riconducibili alle attività professionali per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione all'Albo di appartenenza.

In questi casi dunque sarà sufficiente un contratto di collaborazione senza che sia necessario specificare né il progetto né il risultato finale. [Marco Chiesara]

